

Parte III - relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato nei seguenti importi:

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016-2018, "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle A.P.. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Si tratta della base di partenza, certificata con il Fondo 2017, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 consolidate in un unico importo sono a tale scopo confermate negli anni successivi.

Si rappresenta che il consolidato 2004 è stato definito con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 28/12/2004.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017 AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018

CONSOLIDATO 2003 ART. 31 COMMA 2 E 3 C.C.N.L. 2002-2005 ECONOMICO 2002-2003	ART. 15, comma 1 C.C.N.L. 01/04/1999	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;	€ 46.795,18	€ 60.156,69	€ 75.018,37
		b)) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;	€ 3.610,25		
		h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;	€ 3.873,43		

		j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;	€ 2.336,45	
	ART. 4 COMMI 1 e 2 C.C.N.L. 05/10/2001	1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	€ 3.541,38	
ART. 32 C.C.N.L. 2002- 2005 ECONOMICO 2002-2003	COMMA 1	1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 4.932,02	€ 10.500,44
	COMMA 2	2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	€ 3.977,44	
	COMMA 7	7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	€ 1.590,98	
ART. 4 C.C.N.L. 2004- 2005	COMMA 1	1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (MONTE SALARI 2003 € 366,898,94)	€ 1.834,49	€ 1.834,49
ART. 8 C.C.N.L. 2006- 2009 ECONOMICO 2006-2007	COMMA 2	2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 % . (MONTE SALARI ESCLUSA LA DIRIGENZA € 421.124,70 - ENTRATE CORRENTI € 1,534,757,09 PERCENTUALE 27%)	€ 2.526,75	€ 2.526,75

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

- Art. 67 c. 2 l. b) CCNL 2016-2018 “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

		DAL 01/01 AL 31/12/2016	DAL 01/01 AL 31/12/2017	DAL 01/01 AL 28/02/2018	DAL 01/03 AL 31/12/2018	TOTALE DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE
	D/4	€ 9,30	€ 28,10	€ 28,10	€ 80,90	
	D/3	€ 8,90	€ 26,90	€ 26,90	€ 77,60	
	DIFFERENZIALE	€ 0,40	€ 1,20	€ 1,20	€ 3,30	
	12 MENSILITA'	€ 4,80	€ 14,40	€ 2,40	€ 33,00	
	13° MENSILITA'	€ 0,40	€ 1,20	€ 0,20	€ 2,75	
	TOTALE	€ 5,20	€ 15,60	€ 2,60	€ 35,75	€ 59,15
	D/4	€ 9,30	€ 28,10	€ 28,10	€ 80,90	
	D/3	€ 8,90	€ 26,90	€ 26,90	€ 77,60	
	DIFFERENZIALE	€ 0,40	€ 1,20	€ 1,20	€ 3,30	

12 MENSILITA'	€	4,80	€	14,40	€	2,40	€	33,00		
13° MENSILITA'	€	0,40	€	1,20	€	0,20	€	2,75		
TOTALE	€	5,20	€	15,60	€	2,60	€	35,75	€ 59,15	
		D/2	€	8,10	€	24,60	€	24,60	€	70,80
		D/1	€	7,70	€	23,40	€	23,40	€	67,50
DIFFERENZIALE	€	0,40	€	1,20	€	1,20	€	3,30		
12 MENSILITA'	€	4,80	€	14,40	€	2,40	€	33,00		
13° MENSILITA'	€	0,40	€	1,20	€	0,20	€	2,75		
TOTALE	€	5,20	€	15,60	€	2,60	€	35,75	€ 59,15	
		B/4	€	6,80	€	20,50	€	20,50	€	59,00
		B/3	€	6,70	€	20,20	€	20,20	€	58,10
DIFFERENZIALE	€	0,10	€	0,30	€	0,30	€	0,90		
12 MENSILITA'	€	1,20	€	3,60	€	0,60	€	9,00		
13° MENSILITA'	€	0,10	€	0,30	€	0,05	€	0,75		
TOTALE	€	1,30	€	3,90	€	0,65	€	9,75	€ 15,60	
		B/2	€	6,40	€	19,40	€	19,40	€	55,90
		B/1	€	6,30	€	19,10	€	19,10	€	55,00
DIFFERENZIALE	€	0,10	€	0,30	€	0,30	€	0,90		
12 MENSILITA'	€	1,20	€	3,60	€	0,60	€	9,00		
13° MENSILITA'	€	0,10	€	0,30	€	0,05	€	0,75		
TOTALE	€	1,30	€	3,90	€	0,65	€	9,75	€ 15,60	
									€ 208,65	

ART 67 C 2 L B CCNL 16-18 - RIDET. PER INCREM. STIP. CCNL	€ 208,65
---	----------

- Art. 67 c. 2 l. a) CCNL 2016-2018 “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;”

ART 67 C 2 L CCNL 16-18 - € 83,20 per ogni dipende in servizio al 31/12/2015	N. DIPENDENTI AL 31/12/2015 - 7	€ 582,40
--	---------------------------------	----------

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

- Art. 67 c. 2 l. c) CCNL 2016-2018 dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;

CALCOLO RIA CESSATI

PERSONALE CESSATO	CATEGORIA	DATA DI CESSAZIONE	RIA MENSILE	RIA ANNUALE
	D/4	30/08/2017	€ 249,14	€ 3.238,82

ART 67 C 2 L C CCNL 16-18 - RIA E ASS. AD PERS. CESSATO	€ 3.238,82
---	------------

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

- ART. 67 c. 3, l. h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- ART. 67 c. 4 In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

MONTE SALARI 1997 € 449.317,31

ART 67 C 3 L H CCNL 16-18 - INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	€ 5.391,81
---	------------

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

- ART. 67 c. 3, l. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

ART 113 DLGS 50/2016 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 47.088,27
--	-------------

- ART. 68 c. 1, CCNL 2016-2018 “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.

ART 68 C 1 CCNL 16-18-RIS FISSE NON UTILIZZATE FONDI PREC.	€ 2.082,09
--	------------

III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

- Il disposto dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato

CONFRONTO SOMME SOTTOPOSTE A VINCOLO 2016-2020

Risorse Fisse	2016	2020
ART 67 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017		€ 75.018,37
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	€ 65.548,96	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 10.500,02	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1.4,5 PARTE FISSA)	€ 2.935,19	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 2.526,74	
ART 67 C 2 L C CCNL 16-18 - RIA E ASS. AD PERS. CESSATO		€ 3.238,82
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risorse decentrate	€ 81.510,91	€ 79.048,24
ART 67 C 3 L H CCNL 16-18 - INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997		€ 5.391,81
totale Risorse variabili fondo risorse decentrate		€ 5.391,81
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 81.510,91	€ 84.440,05
Decurtazioni		
ART 7 C 4 L U CCNL 16-18 - DEC. RISORSE DESTINATE P.O.	-€ 50.354,23	-€ 50.354,23
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-€ 9.169,82	-€ 9.169,82
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016		-€ 2.138,09
TOTALE SOGGETTO AL LIMITE	€ 21.986,86	€ 21.986,86

SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE DEL 2016

La Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Nello specifico, le tipologie di risorse finanziarie che possono essere escluse dal predetto limite, di interesse di questo ente:

- **le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale** come individuato nella dichiarazione congiunta n.5 prevede che “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, dove alla
 - lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”, mentre la lett.
 - b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;
 La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n.19 del 18/10/2018 ha rilevato rispetto alla sopra indicata dichiarazione congiunta che “.. le Parti in

relazione a tali specifici incrementi del Fondo, hanno stabilito che gli stessi, “in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti” ed enunciato il seguente principio di diritto “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”. Pertanto il fondo 2019 come sopra costituito, depurato delle voci non soggette al vincolo e degli importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) pari a € 582,40, è € 208.65.

- **incentivi per funzioni tecniche** di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato anche :
 - dal comma 526 dell’art. 1, legge 205/2017 che specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall’ art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
 - Dalla Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria n. 14/2018PAR con la quale si esclude il fondo per le funzioni tecniche previsto al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. 75 del 2017; Pertanto il fondo 2019 come sopra costituito, depurato delle voci non soggette al vincolo e degli importi determinati ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i, pari a € 47.088,27;
- Economie derivanti dalla parte stabile del fondo dell’anno precedente pari a € 2.082,09

III.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3, pari a € 17.386,10**
- b) **Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3, pari a € 54.562,17**
- c) **Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti, pari a € 71.948,27**

III.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente

f.to Il Responsabile del S.E.F:
(Dott.ssa Bonanno Lucia)